



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 marzo 2008 (11.03)
(OR. en)**

7276/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0183 (CNS)**

**AVIATION 65
MA 3
RELEX 150**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 12909/07 AVIATION 151 RELEX 650 MA 8

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania
- Adozione

1. L'accordo citato in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. Per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania, avvenuta il 1° gennaio 2007, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 14 settembre 2007.

3. L'11 dicembre 2007 il Parlamento europeo ha formulato il parere sulla proposta di decisione relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo. Il testo del progetto di decisione è stato messo a punto dal servizio dei giuristi-linguisti del Consiglio.¹

A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe suggerire al Consiglio di:

- adottare il progetto di decisione in modo da poter concludere il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei;
- prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.

¹ 13246/1/07 REV 1 AVIATION 163 RELEX 673 MA 13.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda l'accordo con il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."
